

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA
DI PARABREZZA E VETRI LATERALI PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
(LOTTO 1 - CIG A02AFEB0EB)**

Il presente Accordo Quadro (l’"Accordo")

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell’[•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], CF [•] in qualità di [•], munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "APAM")

e

la società [•] con sede legale in Via [•] n. [•] – cap [•] località [•] C.F. n. [•] e Partita Iva n. [•] iscritta al Registro delle Imprese di [•] in persona del sig. [•] nato a [•] il [•]/[•]/[•] C.F. [•], in qualità di [•], munito dei necessari poteri (di seguito denominata anche "Appaltatore")

di seguito congiuntamente "**PARTI**" e disgiuntamente "**PARTE**"

PREMESSO CHE

- con Determina n. [•] del [•]/[•]/[•] è stato deciso di dare avvio alla procedura aperta per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura biennale di parabrezza e vetri laterali per gli autobus di Apam Esercizio Spa;
- con prot. n. [•] del [•]/[•]/[•] è stata indetta la relativa procedura di gara;
- in data [•]/[•]/[•] è stata esperita la suddetta procedura per il Lotto 1, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato,

caratterizzate da elevata ripetitività e non a notevole ed innovativo contenuto tecnologico;

- con prot. n. [●]/ACQ del [●]/[●]/[●] Apam ha comunicato all'Appaltatore la proposta di aggiudicazione del Lotto 1, con la richiesta della documentazione propedeutica per la stipula dell'ACCORDO QUADRO;

- l'Appaltatore ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione necessaria per la conferma dell'aggiudicazione e la stipula del relativo ACCORDO QUADRO, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

- in data [●]/[●]/[●] è stata inviata la comunicazione di aggiudicazione e di esito gara ai concorrenti partecipanti, ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 36/2023;

- non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 c. 3 del D. Lgs. 36/2023;

- APAM dichiara di aver rispettato gli obblighi derivanti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di forniture;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Apam ha individuato nell'ACCORDO QUADRO, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi alla fornitura frazionata di parti di ricambio e/o materiali per la manutenzione e riparazione di tutto il parco autobus aziendale;

- che la stipula dell'ACCORDO QUADRO, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'approvvigionamento delle forniture;

- che l'ACCORDO QUADRO è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri Contratti Attuativi, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;
- che viene demandato ai successivi Contratti Attuativi stabilire le tipologie delle forniture, le condizioni, i prezzi unitari, le specifiche tecniche, nonché i tempi ed i luoghi di consegna, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo Contratto Attuativo;
- l'Appaltatore, che sottoscrive il presente ACCORDO QUADRO, manifesta la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;
- la stipula del presente ACCORDO QUADRO non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti dell'Appaltatore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all' ACCORDO QUADRO eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 189 del D. Lgs. 36/2023, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per forniture non contemplate;
- l'Appaltatore dichiara che il presente ACCORDO QUADRO e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle Forniture da effettuare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente ACCORDO QUADRO definisce la disciplina contrattuale inerente le modalità e condizioni di affidamento dei singoli Contratti Attuativi di fornitura di parabrezza e vetri laterali nuovi, originali e/o equivalenti, per gli autobus di Apam Esercizio Spa.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l' ACCORDO QUADRO è concluso con un solo operatore economico.

L' ACCORDO QUADRO dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, che è comunque da considerarsi indicativo trattandosi di Commessa a Costo fisso e Quantità Indeterminata.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Apam, in attuazione del presente ACCORDO QUADRO, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di forniture predefinito. Si precisa infatti che la fornitura è relativa ai fabbisogni quotidiani e quindi i singoli acquisti potranno essere numericamente elevati e di importi singolarmente contenuti durante tutto il periodo dell'Accordo e potranno interessare anche altre tipologie di parabrezza e vetri laterali non oggetto dell'offerta dell'Appaltatore, per i quali Apam richiederà apposita quotazione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente ACCORDO QUADRO, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nella fornitura frazionata di parabrezza e vetri laterali nuovi, originali e/o equivalenti, per autobus, necessari alla manutenzione degli autobus aziendali al fine di garantirne la piena operatività,

sicurezza ed efficienza.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo massimo dell'ACCORDO QUADRO è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) + Iva, di cui:

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) + Iva, per la fornitura biennale di parabrezza e vetri laterali nuovi, originali e/o equivalenti, per autobus;

- € 10.000,00 (euro diecimila/00) + Iva, per la proroga contrattuale per una durata massima di 4 mesi, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di un nuovo appalto.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'ACCORDO QUADRO ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare Contratti Attuativi ANNUALI relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo. Alla scadenza degli anzidetti termini, l' ACCORDO QUADRO cesserà di avere effetto, fatta salva l'opzione di proroga contrattuale per una durata massima di 4 mesi.

ART. 5 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

5. 1 L'Appaltatore nomina quale proprio Referente dell'ACCORDO QUADRO, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig **[●]**, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica **[●]** e al seguente telefono mobile: **[●]**.

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del l'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

5. 2 L'Appaltatore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi e delle forniture, il/i Sig. **[●]**, raggiungibi-

le/i al seguente indirizzo di posta elettronica [•] e al seguente telefono: [•].

5.3 Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di APAM, con incarico di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste nel presente contratto, è il [•], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria [•] e di posta elettronica certificata: [•].

5.4 APAM nomina quale proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il [•], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione tecnica delle prestazioni ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [•] e al seguente telefono mobile: [•].

5.5 APAM nomina quale proprio Referente operativo per l'Esecuzione del Contratto (REC), il [•], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [•] e al seguente telefono mobile: [•].

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il RUP e il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I termini e le modalità di esecuzione della fornitura sono quelli indicati all'art. [•] del Capitolato d'Oneri che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 7 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE E GESTIONE NON CONFORMITÀ

L'accettazione ed il collaudo della merce avverranno mediante le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. [•] del Capitolato d'Oneri.

In caso di esito negativo dei collaudi, Apam invierà una specifica comunicazione scritta

all'appaltatore con cui si notificano i difetti riscontrati; l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della merce oggetto di contestazione nei termini e con le modalità previste all'art. [●] del Capitolato d'Oneri.

ART. 8 - GARANZIE

L'Appaltatore deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi nei prodotti forniti e a mettere a disposizione un ricambio sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, ferme restando le ulteriori responsabilità dell'Appaltatore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Apam, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. Delle forniture effettuate dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

Il REC verificherà la regolare esecuzione dei singoli ordini di fornitura, la cui formale approvazione ne consentirà la liquidazione.

L'Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri

subappaltatori/collaboratori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

L'Appaltatore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio SpA ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

In relazione ai rischi connessi al presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa [•] n. [•] emessa da [•] con scadenza in data [•]/[•]/[•].

Alla scadenza l'Appaltatore deve presentare copia della quietanza di rinnovo o di sottoscrizione di altra polizza assicurativa.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante [•] n. [•], emessa in data [•]/[•]/[•] da [•] per l'importo di € [•] (euro [•]/[•]). La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo

Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

ART. 11 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari offerti, indicati nella tabella dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono, per i primi 12 mesi di validità dell'Accordo Quadro, fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente.

A decorrere dalla seconda annualità, a seguito di richiesta formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, è prevista la revisione dei suddetti prezzi sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione dell'indice del mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

Apam condurrà specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione sarà consentita solo qualora l'aumento produca una variazione del valore della fornitura in misura superiore al 5%, e nella misura dell'80% della variazione stessa.

ART. 12 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fatture ELETTRONICHE mensili posticipate, riepilogative delle consegne effettuate nel periodo di riferimento.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia

delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione *“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72”*.

Si richiede inoltre di trasmettere all'indirizzo apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

Il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, purché l'Appaltatore sia in possesso di DURC regolare ai fini assicurativi e previdenziali.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara assegnato ad ogni singolo Contratto Attuativo.

L'Appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Accordo Quadro, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: [●]

IBAN: [●]

Persona delegata ad operare sui conti:

- [●] – cod. fisc. [●]
- [●] – cod. Fisc. [●]

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a cia-

scuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALI

Per le inadempienze, intese come mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni relative all'attività del presente Accordo Quadro, nonché per qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le penali di cui all'art. [●] del Capitolato d'Oneri, rispetto all'avvenuta segnalazione, cumulabili qualora vengano ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

ART. 15 - RISARCIMENTO DANNI

Qualora l'utilizzo di un ricambio fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà il rimborso dei costi sostenuti ai sensi di quanto indicato all'art. [●] del Capitolato.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO e/o CONTRATTI ATTUATIVI

Nei casi indicati all'art. [●] del Capitolato d'Oneri, Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi con l'Appaltatore mediante semplice denuncia da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione, a meno che la mancata fornitura pregiudichi l'utilizzo alla quale era destinata. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le forniture realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di

aggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi espressamente indicati all'art. [•] del Capitolato d'Oneri.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023.

Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 18 - RECESSO

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della rego-

larità delle stesse.

Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 19 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CREDITI

É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati a seguito dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

Per l'Appaltatore:

[•]

Via [•]

[•]

PEC: apamacquisti@legalmail.it

PEC: [•]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ART. 21 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTERGITA'

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;
- ✓ essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità.

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 22 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative all'esecuzione delle forniture e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente Accordo Quadro sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Apam e l'Appaltatore sia durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro nonché in riferimento ai singoli Contratti Attuativi, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato d'oneri per la fornitura biennale di parabrezza e vetri laterali per autobus, oggetto del presente Accordo;
- b) la Documentazione tecnica e l'Offerta economica presentata da [•] in data [•]/[•]/[•];
- c) le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati delle parti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it. Informativa completa allegata.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Prot. n. [●]/ACQ

Per l'Appaltatore [●]

Per APAM Esercizio Spa

Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

[●]

[●]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente gli art. 4 – Durata dell'Accordo Quadro, art. 8 - Garanzie, art. 11 – Prezzi contrattuali, art. 14 – Inadempimenti e penali, art. 15 - Risarcimento danni, art. 16 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o Contratti Attuativi, art. 17 - Clausola risolutiva espressa, art. 21 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo – Patto di Integrità, art. 23 - Foro competente, art. 25 –
Trattamento dei dati personali

Per l'Appaltatore [●]

Per APAM Esercizio Spa

Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

[●]

[●]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente